

La presente deliberazione viene affissa il 20 NOV 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

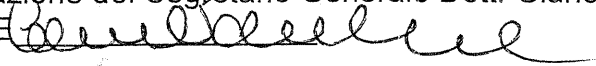
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 681 del 17 NOV. 2006

Oggetto: Corte di Appello di Napoli Sez. Lav.- Giudizio Lapalorcia Maria Rosaria c/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno dieci del mese di Novembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	
2) Dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	
3) Rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	
9) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con sentenza n. 3709/04 il Trib. Lav. Bn ha dichiarato il difetto di giurisdizione compensando le spese di giudizio promosso con ricorso notificato il 13/1/04; con ricorso notificato il 29/9/06 la ricorrente proponeva appello avverso la predetta sentenza;

Con determina n. 754/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio di appello avverso la predetta sentenza;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli da Lapalorcia Maria Rosaria c/ Provincia di Benevento con atto di appello avverso la sentenza Trib. Lav. Bn n. 3709/04 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 754/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 754/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli da Lapalorcia Maria Rosaria c/ Provincia di Benevento avverso la sentenza Trib. Lav. Bn n. 3709/04 ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 839

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 20 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 7 DIC. 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 7 DIC. 2006.

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ☐ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 7 DIC. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per

2x SETTORE AVVOCATURA (2 me. il)

SETTORE _____ il _____

SETTORE _____ il _____

Revisori dei Conti 8828 il _____

+ Nucleo di Valutazione 21-11-06 il _____

prot. n. Es

prot. n. _____

prot. n. _____

prot. n. _____

prot. n. _____

Conferenza Capigruppo

267
3

STUDIO LEGALE

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

V.le Mellusi n. 53 - 82100 Benevento

Tel. e Fax 0824/314197-8

COPIA

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

MAGISTRATURA DEL LAVORO

Ricorso in Appello

Per

La sig.ra Lapalorcchia Maria Rosaria, nata a Candela (FG) il 7 giugno 1954, Cod. Fisc. LPL MRS 54H47 B584R residente in Benevento, rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giovanni Romano e Paola Genito, unitamente ai quali elettivamente dichiara di domiciliare presso lo studio dell'Avv. Ernesto Procaccini, sito in Napoli al Corso Vittorio Emanuele nr. 670, il tutto in virtù di mandato rilasciato a margine del presente ricorso,

Appellante

Contro

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del proprio legale rapp.te p.t., agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Avvocatura Provinciale in alla via Nicola Calandra, unitamente agli Avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, suoi procuratori e difensori costituiti nel giudizio di primo grado,

21 MAR. 2005
IL CA

Sigg. Avv. Giovanni Romano e Paola Genito, Vi nomino miei procuratori e difensori nel giudizio di Appello promosso innanzi alla Corte di Appello di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro dalla sig.ra Lapalorcchia Maria Rosaria avverso la sentenza nr. 3709/2004, emessa dal Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del Lavoro in data 13/12/2004. Vi conferisco, all'uopo, ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di conciliare e transigere in mio nome e conto ed espressamente quella di sottoscrivere il presente atto, ed eventuali successivi atti occorrenti.

Dopo essere stata adeguatamente informata sulla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, Vi autorizzo al trattamento degli stessi, per le finalità connesse al presente giudizio.

Ritengo, fin d'ora, per fermo e rato il Vostro operato.

Eleggo domicilio con Voi presso il Vostro studio in Benevento al Viale Mellusi n° 53.

In fede
Benevento, 14.3.2005

Appellata

Maria Lapalorcchia

AVVERSO

la sentenza n. 3709/2004, emessa in data 13.12.2004 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, dr.ssa Claudia Chiarotti, depositata in data 15.12.2004, nella causa promossa dalla sig.ra Lapalorcchia Maria Rosaria nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, R.G.A.C. 4313/03, non notificata.

Per autentica

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

Settore Avvocatura

Prot. n. 7211

Del 8/3/05

STUDIO LEGALE

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

V.le Mellusi n. 53 - 82100 Benevento

Tel. e Fax 0824/314197-8

FATTO

- I. La sig.ra Lapalorcia, già dipendente dell'Ente Provinciale Antitracomatoso di Foggia è alle dipendenze dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, a far data dal 1° giugno 1981, quale distaccata, con inquadramento al sesto livello contrattuale.
- II. Con ricorso notificato in data 28 novembre 1988, la ricorrente adiva il TAR Campania al fine di sentir condannare l'amministrazione odierna resistente, al pagamento di tutto quanto dovuto in proprio favore, a titolo di retribuzione relativa al periodo compreso tra il 1° giugno 1981 ed il 31 dicembre 1984. Durante il periodo *de qua*, infatti, la ricorrente, pur dipendendo dall'USL nr. 8 di Foggia, aveva prestato servizio, in mobilità, alle dipendenze dell'Amministrazione Provinciale di Benvenuto.
- III. Il TAR Campania, con sentenza nr. 417/94, dopo aver radicato in capo all'Ente resistente la legittimazione passiva, accertava la fondatezza della domanda proposta dalla sig.ra Lapalorcia e condannava l'Amministrazione Provinciale al pagamento in favore della stessa dell'integrale retribuzione ad essa spettante per le prestazioni svolte.
- IV. L'Amministrazione soccombente, pur avendo ottemperato al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo, nonostante sia stata in più occasioni sollecitata - da ultimo con nota prot. nr. 3955 del 19 novembre 2002 - ha omesso di corrispondere all'appellante il salario di anzianità nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, applicabile al rapporto di lavoro in essere, dovuto, peraltro sempre in esecuzione della sentenza del TAR Campania nr. 417/94.
- V. la ricorrente esperito l'obbligatorio tentativo di conciliazione proponeva ricorso al Tribunale di Benvenuto, Magistratura del Lavoro al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale dipendente

STUDIO LEGALE

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

V.le Mellusi n. 53 - 82100 Benevento

Tel. e Fax 0824/314197-8

dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, alla percezione del salario di anzianità far data dal 1° giugno 1981; per l'effetto condannare l'odierna resistente, in persona del proprio legale rapp.te p.t., al pagamento di quanto spettante alla ricorrente per il predetto titolo a far data dal 1° giugno 1981, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

VI. Da ultimo il Tribunale di Benevento, Giudice del Lavoro dott.ssa Claudia Chiarotti, con sentenza nr. 3709/04 del 13 dicembre 2004, rigettava la domanda così come proposta dalla sig.ra Lapalorcìa, dichiarando, in via pregiudiziale, il proprio difetto di giurisdizione.

Osservava, in particolare, il giudice di prime cure nella sentenza testé citata, contro cui in questa sede si propone appello, che *"appare evidente il difetto di giurisdizione: difatti, la controversia in oggetto attiene al rapporto di lavoro svolto nel periodo antecedente al giugno 1998. Tanto premesso trattandosi di controversia che rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dei questo Giudice. Restano assorbite in detta pronunzia le altre questioni sollevate dalle parti"*.

DIRITTO

La sentenza impugnata merita censura e va, conseguenzialmente, riformata per il motivo qui di seguito illustrato:

ERRONEA DECLARATORIA DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO SEZ. LAVORO.

Il Tribunale di Benevento ha errato nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla questione prospettata dalla sig.ra Lapalorcìa.

STUDIO LEGALE

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

V.le Mellusi n. 53 - 82100 Benevento

Tel. e Fax 0824/314197-8

Sul punto si rileva che l'art. 45 co.17 del Dlgs. nr. 80/98 (oggi art. 69 co.7 del Dlgs. nr. 165 del 2001) scolpisce, in maniera testuale, il principio in base al quale non sono attribuite al Giudice Ordinario tutte le controversie attinenti al periodo del rapporto di pubblico impiego anteriore al 30 giugno 1998.

La norma *de qua* è stata interpretata dai Giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che, nell'esercizio di quella funzione nomofilattica di interpretazione del diritto che è propria dei giudici di legittimità, finalizzata a garantire una interpretazione e conseguente applicazione uniforme delle norme giuridiche nel loro significato sostanziale, con la nota sentenza nr. 41 del 24 febbraio 2000, hanno precisato il reale significato da attribuire alla norma citata.

Difatti nella sentenza citata il giudici di legittimità hanno statuito che *"l'art. 45, comma 17, d.lg. n. 80 del 1998, nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata; pertanto, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimento o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, mentre laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e quindi al momento di cessazione della permanenza".*

Allo stesso orientamento si era già conformata dottrina specialistica, e si è adeguato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza nr. 4781 del 20 settembre 2002 emessa dalla Sezione VI, ha affermato che, proprio nel ca-

STUDIO LEGALE

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

V.le Mellusi n. 53 - 82100 Benevento

Tel. e Fax 0824/314197-8

so di pretesa risarcitoria unitaria o di pretesa di riconoscimento del rapporto di lavoro, trattandosi di asserito comportamento illecito permanente, deve ritenersi che l'intera controversia non sia frazionabile e rientri per intero nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

Tale consolidato orientamento è stato fatto proprio anche da Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Napoli che, nelle sentenze nr. 345/04 e 2642/04, ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con riferimento ad ipotesi in cui la domanda attorea era stata proposta successivamente alla data del 30 giugno 1998 nei confronti di una pubblica amministrazione, sul presupposto che "l'omissione asseritamene illegittima e lesiva del diritto dell'appellante, ancora permaneva, come si desume dall'intero contesto dell'atto introduttivo del giudizio, nonché delle sue conclusioni, che, in effetti, sollecitano la condanna del datore di lavoro all'emissione di provvedimenti destinati a mettere termine all'omissione stessa; trattandosi, dunque di permanenza ancora in atto dopo la data del 30 giugno 1998, deve riconoscersi che la richiesta in esame è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario" il tutto in conformità alla giurisprudenza della di legittimità ed amministrativa *ut supra* richiamata.

Sulla scorta di tali considerazioni, nonché degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, allo stato sicuramente consolidati e prevalenti, la questione proposta dalla sig.ra Lapalorcia, odierna appellante, deve assolutamente ritenersi devoluta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, con conseguente erroneità della sentenza di prime cure che ha negato tale giurisdizione in capo all'autorità giudiziaria ordinaria.

Difatti la vicenda occorsa alla sig.ra Lapalorcia ed in questa sede sottoposta a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, ha proprio riguardo ad un comportamento omissivo illegittimo e permanente perpetrato dalla Ammini-

STUDIO LEGALE

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

V.le Mellusi n. 53 - 82100 Benevento

Tel. e Fax 0824/314197-8

strazione Provinciale di Benevento, che si sostanzia nel mancato pagamento del salario di anzianità, che ha tratto bensì origine da fatti risalenti al periodo antecedente al 30 giugno 1998, ma si è protratto fino ed oltre la proposizione della domanda innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Benevento con ricorso del 30 settembre 2003.

In conclusione, alla luce del dato giurisprudenziale evocato, deve ritenersi che la giurisdizione sulla vicenda è radicata in capo al giudice ordinario, in quanto il mancato pagamento del salario di anzianità nei confronti della sig.ra Lapalorcia, più volte sollecitato (da ultimo con nota prot. nr. 3955 del 19 novembre 2002), concreta incontestabilmente un comportamento omissivo illegittimo e permanente ancora sussistente alla data di proposizione della domanda innanzi al giudice di primo grado come si desume dal contesto degli atti di giudizio.

Per i motivi innanzi esposti, l'odierna appellante, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa,

CHIEDE

Che l'Ecc.mo Sig. Presidente della Corte d'Appello di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia nominare il Giudice relatore e fissare l'udienza di discussione dinanzi al Collegio, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia la Corte di Appello di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro di secondo grado, ai sensi e per gli effetti dell'art. 353 c.p.c.:

- riformare la sentenza di primo grado appellata nr. 3709/2004, emessa dal Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del Lavoro in data 13.12.2004;

STUDIO LEGALE

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

V.le Mellusi n. 53 - 82100 Benevento

Tel. e Fax 0824/314197-8

- dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario sulla questione proposta dall'odierna appellante;
- rimettere le parti innanzi al Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del Lavoro.

Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

Si offrono in comunicazione mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Copia ricorso in appello del 2 marzo 2005, non fascicolato;
2. copia conforme all'originale della sentenza n. 3709/2004, emessa in data 13.12.2004 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, dr.ssa Claudia Chiarotti, depositata in data 15.12.2004, nella causa promossa dalla sig.ra Lapalorcia Maria Rosaria nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, R.G.A.C. 4313/03, non notificata;
3. fascicolo di parte di primo grado.

Benevento, 14 marzo 2005

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

n° 2603 /05 Reg.gen.lavoro

Il Presidente

Letto il ricorso che precede;

Premesso che, a fronte dell'elevato e crescente numero di procedimenti di lavoro, previdenza e assistenza sopravvenuti, non è possibile, pur con il massimo impiego delle risorse disponibili, fissare le udienze di discussione nei termini (ordinatori) previsti dall'art.435 c.p.c.;

Che, pertanto, al fine di evitare ulteriori differimenti del processo, è opportuno che, nelle more dell'udienza di discussione, i difensori delle parti appellanti abbiano cura di:

- notificare i ricorsi d'appello con un anticipo tale che consenta loro di procedere nei termini anche alla rinnovazione della notifica eventualmente viziata;
- depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione l'appello notificato;
- produrre copia degli atti introduttivi del giudizio e della eventuale CTU disposta in prime cure;

Visto l'art.435 c.p.c.,

Visto l'art.151 disp.att.c.p.c.

fissa

l'udienza del **19/12/06** ore 09,30 per la discussione dinanzi al Collegio.

Nomina relatore il dr. **Alfonso Oliva (IV unità)**

Napoli, 10/06/05

IL PRESIDENTE
(dr. Giuseppe Del Bene)

Depositato in Cancelleria il 10/06/05

Il funzionario

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO
NOTIFICA CHE SI RILASCI A RICHIESTA
dell'Avv.

NAPOLI

03 LUG. 2006



Avv. Giovanni ROMANO
82100 BENEVENTO - V.le Mellusi n°53 - Tel. E Fax 0824/314198
Cod. Fisc. RMN GNN 53A16 F839E - P.IVA 00152190625

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2006, il giorno

ad istanza degli avv.ti Giovanni ROMANO e Paola GENITO, nella qualità, io sottoscritto
Aiutante Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Esecuzione e Notifiche presso il
Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritto ricorso in Appello con decreto
di fissazione d'udienza a:

-**Amministrazione Prov.le di Benevento**, in persona del suo legale rappresentante p.t. ,
agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliato, unitamente agli avv.ti Vincenzo
Catalano e Candido Volpe, suoi procuratori e difensori costituiti nel giudizio di I° grado,
presso l'Avvocatura Provinciale, in Benevento alla via N. Calandra, ivi consegnandola a
mani di,

A CHI DI h - Uve
DIPENDENTE INCARICATO ALLA RICESSIONE ATTO

20-09-06
[Stampa illeggibile]